

**Regolamento Comunale
per la posa e installazione
della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione sul territorio di questo Comune di qualsiasi mezzo pubblicitario in luogo pubblico o in vista dello stesso. Non sono considerate mezzo pubblicitario tutte le forme di pubblicità elettorale.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- dal Capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 Settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dall'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- dall'art. 22 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 3 - Definizioni

Così come definiti dall' art. 47 del DPR 495/92 di seguito riportato:

A) Impianti fissi

Si definisce **"insegna di esercizio"** l'ia scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce **"preinsegna o freccia direzionale"** l'ia scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Dimensioni consentite da 25x100 cm. o 25x125 cm..

Si definisce **"sorgente luminosa"** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono essere adottate luci intermittenti o di colore rosso.

Si definisce **"cartello"** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce **"striscione, locandina e stendardo"** l'elemento bidimensionale realizzato in

materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce **“segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce **“impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, a simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce **“impianto di pubblicità o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce **“targa” (singola o plurima)** l’insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa. Dimensioni da 25x35 cm. (per le singole) e fino ad un massimo di 60x150 cm. (per le plurime).

Si definisce **“Bacheca — vetrina”**, l’impianto protetto da una lastra trasparente antistante, anche intelaiato, finalizzato a riportare informazioni che, per la loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile.

Si definisce **“stele o totem”** l’impianto realizzato su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente o fissato direttamente al suolo, può essere costituito anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o bifacciale, illuminato a luminoso. In assenza di fissaggio al suolo, l’impianto deve comunque essere tale da garantire la sua assoluta stabilità in caso di vento. L’altezza massima consentita è di mt. 3,50.

Si definiscono **“tende” o “cappottine”** i manufatti mobili o semimobili, realizzati in tessuto o altri materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettanti rispetto alla facciata. Esse possono essere collocate sia con proiezione aggettante su suolo privato, sia con proiezione su suolo pubblico. In entrambi i casi l’altezza minima dal suolo non deve essere mai inferiore a mt. 2,20, misurata al massimo ingombro ricomprendendo la mantovana ove presente. L’uso delle tende parasole per fini pubblicitari deve tener conto che la parte dedicata al messaggio pubblicitario (denominazione dell’esercizio a messaggi pubblicitari riferiti a tipologia e marchi della merce venduta all’interno dell’esercizio), non deve occupare più del 50% della superficie della tenda stessa.

Si definiscono **“impianti pubblicitari a messaggio variabile”** i pannelli e altri manufatti idonei variamente nominati, installati su strutture di sostegno a superfici di appoggio, controllati elettronicamente o comunque programmati in maniera da garantire la variabilità del messaggio ovvero la sua visione in forma intermittente.

Inoltre si definisce **insegna a bandiera** l’impianto realizzato su pannello scatolato posto perpendicolarmente all’edificio ed ad esso vincolato con altezze e dimensioni successivamente definite dal comma 3 dell’art.5

B) Impianti mobili

E' compresa inoltre nella pubblicità ordinaria quella effettuata con veicoli distinta in:

- **pubblicità visiva**, quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere siano essi di uso pubblico a privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità con **veicoli d'impresa**", quella effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa a adibiti ai trasporti per suo conto, compresi veicoli circolanti con rimorchio.

Non è ammessa la **"pubblicità con proiezioni"**, cioè quella realizzata in luoghi pubblici e aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi, pareti riflettenti e altro.

Si intende per **pubblicità viaria**:

- a. La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine e altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze è di seguito definita "*pubblicità con striscioni*";
- b. La pubblicità mediante segni orizzontali reclamistici così come previsto dall'art. 51, comma 9 del D.P.R. n.495/92;
- c. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, definita "*pubblicità in forma ambulante*";
- d. fatti salvi i veicoli privati recanti marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli speciali e comunque allestiti per essere adibiti alla promozione di pubblicità;
- e. sull'intero territorio comunale è altresì vietata la pubblicità tramite mezzi pubblicitari precari quali dispensatori, cavalletti, espositori a busta e simili.

Art. 4 - Disciplina generale

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine del paese tenendo altresì presente la solidità e la durata nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di San Vittore Olona.
2. Fatta salva la possibilità di attivare specifiche convenzioni e altresì ammesso l'aumento degli impianti unitari che rimarranno di proprietà Comunale per l'installazione da parte delle società pubblicitarie di pre-insegne e frecce direzionali pubblicitarie.
3. Salvo le forme pubblicitarie inerenti a manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento, se dovuta, dell'imposta sulla pubblicità ed alla tassa di occupazione suolo pubblico.
4. Le forme pubblicitarie possono essere di tipo "*temporaneo*" a "*permanente*". Il requisito della temporaneità ricorre solo quando la permanenza del mezzo pubblicitario abbia carattere occasionale e comunque limitato nel tempo per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi senza alcuna possibilità di proroga.
5. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati e ancorati su proprietà altrui, il rifascio dell'autorizzazione è subordinato ad espresso assenso del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, questo da allegarsi alla domanda.
6. Nell'installazione degli impianti e di ogni altro mezzo di pubblicità e propaganda devono essere

osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dagli uffici competenti.

7. Gli impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o installati, violando le disposizioni di cui al primo comma, devono essere rimossi in conformità a quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.
8. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate a essere in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta formulata dagli agenti di Polizia locale.
9. per le violazioni di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, come indicate, a seconda della natura, all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 5— Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Divieto di installazione di cartelli, frecce direzionali, transenne parapedonali e orologi contenenti pubblicità, stele o totem, impianti pubblicitari a messaggio variabile, impianti di pubblicità e propaganda sul tratto del Sempione tra l'angolo di via Magenta e la via Tito Speri, in Piazza Italia ed in Piazza Europa; Via Roma (da Via XXIV Maggio a confine comunale con Legnano);
2. Rispetto a quanto previsto al precedente comma, restano esclusi dal divieto i cartelli comunali di servizio ed eventuali impianti comunali atti alla promozione di manifestazioni, compresi gli avvisi comunali, provinciali, regionali politici ed istituzionali in genere e gli impianti pubblicitari a messaggio variabile esposti dall'interno delle vetrine di attività commerciali e terziarie;
3. Non sono consentite le insegne a bandiera, fatte salve eventuali deroghe formulate tramite atto della Giunta Comunale. L'eventuale richiesta di autorizzazione in deroga potrà essere esaminata purché si tratti di ambito con presenza di marciapiede ed a condizione che la parte inferiore dell'insegna sia posta ad un'altezza non inferiore a mt. 4,00 dal piano stradale, che la parte più sporgente verso la strada sia arretrata almeno di cm. 20 dalla proiezione del cordolo del marciapiede, che la lunghezza totale dell'insegna non superi i 70 cm.;
4. È vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante od essenze arboree nonché sui manufatti posti a loro protezione.
5. È vietata la collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario ove ciò interferisca con il normale transito pedonale e costituisca presenza di barriera architettonica impedendone il facile e sicuro transito. A tal fine deve essere sempre garantito uno spazio di transito della larghezza minima di ml. 0.90 .
6. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
7. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico od artistico, su statue, monumenti e sugli edifici e beni di cui all'Art. 22 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sui muri e cancellate di asili e scuole di ogni ordine e grado, sugli edifici adibiti a luogo di culto e nelle immediate vicinanze, è vietato collocare cartelli di ogni genere e altri mezzi pubblicitari. Il divieto vige anche per le Associazioni senza scopo di lucro e per le Organizzazioni di Volontariato.

- 8.** All'interno del Nucleo Storico è autorizzata l'installazione di insegne d'esercizio e targhe.
- 9.** Sugli edifici e luoghi di cui al precedente comma 7, può essere autorizzata l'apposizione di targhe, purché siano di materiale e della stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente in cui sono inseriti.
- 10.** Nelle località di cui al sesto comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al settimo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Nei medesimi luoghi è ammessa la pubblicizzazione di eventi in svolgimento nei luoghi stessi se realizzata a mezzo di locandine e/o manifesti posizionati in spazi all'uopo dedicati, fermo restando l'obbligo di rimozione al termine dell'evento.
- 11.** Il territorio comunale viene suddiviso in due categorie:
- a) Categoria speciale,** quella definita **Nucleo Storico**, compresa tra le vie Magenta, Matteotti, Cadorna, S. Francesco, Sempione, XXIV Maggio, Vittorio Veneto e Verdi.
- b) Categoria normale,** quella esterna alle vie Magenta, Matteotti, Cadorna, S. Francesco, Sempione, XXIV Maggio, Vittorio Veneto, Verdi e fino al confine comunale.
- 12.** Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 13.** Sono vietate su tutto il territorio comunale le affissioni indiscriminatamente operate sui muri, sulle recinzioni, su staccionate, su cesate di cantiere e su altri manufatti similari, in altre parole, sono vietate tutte quelle esposizioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o in spazi convenzionati con il Comune.
E' altresì vietato effettuare pubblicità attraverso la posa di volantini sui veicoli.
- 14.** Sono vietate le tende parasole che proiettano su strade prive di marciapiedi o lungo marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 1,00. La proiezione della tenda, di norma, non deve occupare più dei 4/5 della larghezza del marciapiede stesso considerando che l'arretramento minimo della massima sporgenza rispetto al filo cordolo deve essere pari ad almeno cm. 20.
In ogni caso la sporgenza massima consentita non potrà superare mt. 1.50.
- 15.** Sono sempre vietate le tende che possano in qualche modo occultare o impedire la perfetta e libera visuale di segnaletica stradale o impianti semaforici.

Art. 6— Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

- 1.** L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade o visibili da esse, anche nel centro abitato, in relazione all'Art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e al relativo Regolamento di Esecuzione è soggetta al rispetto delle seguenti distanze:
- a) mt 50 dai segnali di pericolo, dagli impianti semaforici e prima delle intersezioni, anche se regolate da rotatoria;
 - b) mt. 25 da cartello pubblicitario a segnale di prescrizione, obbligo e divieto, inclusi i segnali di divieto per pulizia della strada, per il carico e scarico merci e per le aree mercato; dai segnali di fermata e stazionamento autobus e dai segnali di fermata e sosta dei veicoli per persone invalide;
 - c) mt 25 dai segnali di preavviso, direzione, conferma, identificazione strade, itinerario, segnali di località e di centro abitato, segnali di nome strada, turistici e di territorio;

- d) mt 25 da cartello pubblicitario a tangente di curva e da cartello pubblicitario a cartello pubblicitario;
- e) mt 25 dopo le intersezioni;
- f) mt 3 nella totalità della sua proiezione in assenza di marciapiede;
- g) mt 1 nella totalità della sua proiezione dal cordolo di marciapiede.

2. Per gli impianti collocati lungo la direttrice stradale o lungo uno stesso itinerario visivo, il posizionamento deve avere un uguale ordine di linea e di livello per tutto l'insieme degli impianti, al fine di garantire una composta omogeneità estetica.

3. E' fatto obbligo di mantenere la stessa altezza dal bordo inferiore del cartello al piano del marciapiede o banchina ed un allineamento ideale per la disposizione planimetrica.

4. E' vietato installare o mantenere installati spazi privi di messaggi pubblicitari, "*spazi bianchi*" e spazi recanti la dicitura "*spazio libero*", "*per la tua pubblicità*" o scritte similari. Gli impianti privi di pubblicità andranno immediatamente rimossi.

5. Gli impianti per frecce indicatrici o preinsegne potranno accogliere da un minimo di 2 ad un massimo di 6 elementi mono o bifacciali.

6. E' vietato installare nuovi impianti per frecce indicatrici o preinsegne ove siano già presenti, nel raggio di 75 mt altri impianti non completamente occupati.

7. Le distanze sopra indicate si intendono riferite sia prima che dopo ogni elemento indicato.

8. I segnali orizzontali reclamistici devono essere realizzati con pellicole adesive ben ancorate e removibili. La superficie deve essere tale da garantire una buona aderenza dei pneumatici al passaggio dei veicoli.

9. L'installazione di mezzi pubblicitari in parallelo rispetto al flusso di circolazione è ammessa unicamente nelle seguenti zone:

- a) Via Bellini ed in Via I Maggio tratto dx della Via (direz. da Legnano >a> Parabiago);
- b) nelle adiacenze della recinzione dell'esistente discoteca "*Meggie's Park*";
- c) in prossimità delle intersezioni (nei quattro rami confluenti in rotonda) della rotatoria sulla SS33 del Sempione, intersezione con Via I Maggio, per un massimo di un cartello per posizione.

10. In ogni caso, salve le limitazioni indicate nella precedente lettera c), tali mezzi pubblicitari sono ammessi per un massimo di numero 4 (quattro) per ciascuna Via sopra indicata, posti in adiacenza tra loro ed aventi la medesima conformazione, altezza e dimensione.

11. Al fine del calcolo della distanza dalle intersezioni non rileva l'eventuale intersezione posta sul lato opposto a quello ove collocato il mezzo pubblicitario.

12. Al fine del calcolo delle distanze sopra indicate sono esclusi "stele e totem" qualora posti fronte o in strettissima prossimità dell'ingresso degli esercizi commerciali o edificio industriale ove è posta l'attività pubblicizzata.

13. Ferme restando le altre prescrizioni, qualora l'installazione venga effettuata in aree verdi o aiuole, l'autorizzazione verrà rilasciata solo a condizione che il richiedente assumerà contestualmente obbligazione di prendersi cura dell'area verde o aiuola stessa.

14. Soggiacciono alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento anche gli impianti pubblicitari di esercizio. Le autorizzazioni inerenti le sole pubblicità poste sulle pensiline di copertura degli spazi dedicati alle fermate degli Autobus possono essere concesse in deroga alle distanze sopra riportate quando le pensiline stesse sono di proprietà comunale.

15. All'interno del Nucleo Storico definito nel comma 11 dell'art. 5:

a) Insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici. I materiali impiegati ed i relativi sostegni o supporti devono essere di tipo indeperibile. Colori e forme devono essere consone all'edificio ed al contesto ambientale ed architettonico circostante. Per dimensione e tipologia si dovrà tenere conto delle insegne pubblicitarie pre esistenti.

a.1) Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni, con presenza di negozi, già in sede di progetto, devono essere previsti appositi spazi sopra le vetrine (altezza massima cm. 45/50 - lunghezza uguale alla larghezza delle vetrine) e ciò affinché le insegne d'esercizio non possano sporgere rispetto al filo della facciata sulla quale sono installate.

a.2) Costruzioni esistenti

Negli edifici esistenti, in assenza di appositi spazi dove porre le insegne d'esercizio, le stesse saranno collocabili in aderenza della facciata, ma potranno essere realizzate solo con lettere o marchi a lettere singole scatolate prive di qualsiasi tipo di cassonetto o pannello di fondo. Le insegne così concepite dovranno essere posizionate sopra le vetrine (altezza massima cm. 45/50 — lunghezza uguale alla larghezza delle vetrine) e la massima sporgenza rispetto al filo della facciata su cui poggiano non deve superare i 5 cm.

In entrambi i casi sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi.

b) Targhe

Le targhe devono essere posizionate nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso pedonale dell'attività cui si riferiscono e devono avere le seguenti dimensioni: cm. 25x35 (per le singole) e fino ad un massimo di 60x150 cm. (per le plurime);

b.1) Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni a destinazione mista e cioè residenziale con la presenza di uffici, destinazioni terziarie e simili, deve essere prevista, già in sede di progetto, una porta-targa di dimensione minima pari a cm. 60x30, e fino ad un massimo di cm. 60x150 tale da contenere un numero di targhe pari al numero delle unità a destinazione diversa della residenziale previste all'interno del fabbricato. Il porta-targhe dovrà essere realizzato utilizzando materiale che si inserisca armonicamente nel contesto edilizio;

b.2) Costruzioni esistenti

Negli edifici esistenti con presenza di 2 o più uffici e/o altre attività terziarie, ove s'intendano applicare le targhe, le medesime devono essere inserite in un apposito porta-targhe (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe — dimensione massima cm. 60x150). Detto porta-targhe dovrà essere realizzato utilizzando materiale che si inserisca armonicamente nel contesto edilizio esistente.

In entrambi i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.

c) Striscioni

Su tutto il territorio comunale è fatto divieto d'installare striscioni pubblicitari posti

perpendicolarmente al senso di marcia (permanenti o temporanei). L'unica eccezione riguarda i Seguenti luoghi:

- Via Sempione (fatto salvo preventivo nulla osta ANAS).

d) Illuminazione insegne di esercizio

Le insegne pubblicitarie di esercizio possono essere rese luminose nei seguenti modi:

- luce propria - in questo caso a sporgenza massima del cassonetto non deve essere inderogabilmente superiore ai cm. 12.
- luce indiretta - in questo caso il faretto deve essere posto ad una altezza dal piano strada di mt. 4,00 e la sua sporgenza massima, compresa di sostegno non deve essere inderogabilmente superiore ai cm 20.

16. All'esterno del Nucleo Storico definito dal comma 11 dell'art. 5:

a) insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici. I materiali impiegati ed i relativi sostegni o supporti devono essere di tipo indeperibile. Colori e forme devono essere consone all'edificio ed al contesto ambientale ed architettonico circostante. Per dimensione e tipologia si dovrà tenere conto delle insegne pubblicitarie pre-esistenti.

a.1) Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni, con presenza di negozi, già in sede di progetto, devono essere previsti appositi spazi sopra le vetrine (altezza massima cm. 45/50 - Lunghezza uguale alla larghezza delle vetrine) e ciò affinché le insegne d'esercizio non possano sporgere rispetto al filo della facciata sulla quale sono installate.

a.2) Costruzioni esistenti

Negli edifici esistenti, in assenza di appositi spazi a porre le insegne d'esercizio, le stesse saranno collocabili in aderenza della facciata, ma potranno essere realizzate solo con lettere a marchi a lettere singole scatolate prive di qualsiasi tipo di cassonetto a pannello di fondo. Le insegne così concepite dovranno essere posizionate sopra le vetrine (altezza massima cm. 45/50 — Lunghezza uguale alla larghezza delle vetrine) e la massima sporgenza rispetto al filo della facciata su cui piaggiano non deve superare i 5 cm.

In entrambi i casi sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi.

b) Targhe

Le targhe devono essere posizionate nelle immediate vicinanze della porta d'ingresso pedonale dell'attività cui si riferiscono e devono avere le seguenti dimensioni: cm. 25x35 (per le singole) e fino ad un massimo di 60x150 cm. (per le plurime);

b.1) Nuovi edifici

Nelle nuove costruzioni a destinazione mista e cioè residenziale con la presenza di uffici, destinazioni terziarie e simili, deve essere prevista, già in sede di progetto, una porta-targa

di dimensione minima pari a cm. 60x30, e fino ad un massimo di cm. 60x150 tale da contenere un numero di targhe pari al numero delle unità a destinazione diversa della residenziale previste all'interno del fabbricato. Il porta-targhe dovrà essere realizzato utilizzando materiale che si inserisca armonicamente nel contesto edilizio;

b.2) Costruzioni esistenti

Negli edifici esistenti con presenza di 2 o più uffici e/o altre attività terziarie, ove s'intendano applicarle le targhe, le medesime devono essere inserite in un apposito porta-targhe (dimensione minima cm. 60x30, tale da contenere n. 3 targhe — dimensione massima cm. 60x150). Detto porta-targhe dovrà essere realizzato utilizzando materiale che si inserisca armonicamente nel contesto edilizio esistente.

In entrambi i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi.

c) Striscioni

Su tutto il territorio comunale è fatto divieto d'installare striscioni pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia (permanentemente o temporanei). L'unica eccezione riguarda i seguenti luoghi:

- Via Roma ed altri ambiti eventualmente individuati di volta in volta con apposito atto della Giunta Comunale.

d) Illuminazione insegne di esercizio

Le insegne pubblicitarie di esercizio possono essere rese luminose nei seguenti modi:

- luce propria - in questo caso la sporgenza massima del cassonetto non deve essere inderogabilmente superiore ai cm. 12.
- luce indiretta - in questo caso il faretto deve essere posto ad una altezza dal piano strada di mt. 4,00 e la sua sporgenza massima, compresa di sostegno, non deve essere inderogabilmente superiore ai cm. 20.

17. L'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dall'art. 8 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 10 del presente Regolamento.

18. La dimensione dei cartelli mono a bifacciali posti perpendicolarmente ai sensi di marcia non deve superare la superficie di mq. 3,00 per facciata.

19. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed alla L.R. 17/2000.

Art. 7— *Nomina del responsabile del procedimento*

- 1.** Il Responsabile dell'Area Edilizia Privata nomina un Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli atti relativi alle autorizzazioni.
- 2.** Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale nomina un Responsabile del Procedimento per l'espletamento degli atti relativi alla vigilanza.

Art. 8— *Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione*

- 1.** L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi e non posti all'interno del Centro Abitato è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.

2. I mezzi pubblicitari installati nel centro abitato, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, a una quota non minore di mt. 2,20 dal piano di accesso agli edifici.
3. Il lato inferiore di striscioni, locandine e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a mt 5,10 rispetto al piano della stessa.

Art. 9— Autorizzazioni

1. Le domande, da presentarsi in carta da bollo e contenenti tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento, devono essere redatte utilizzando i moduli predisposti dall'amministrazione comunale e reperibili sul sito internet del Comune o presso l'ufficio Sportello Unico Edilizia Privata; in particolare esse dovranno contenere:

- a. Le generalità complete del richiedente e del suo rappresentante legale con l'indicazione dei recapiti e del codice fiscale;
- b. la tipologia dell'impianto così come definita al precedente articolo 3 evitando la presentazione di richieste che non siano rispettose dei divieti trattati all'art. 5 del presente Regolamento;
- c. l'esatto dimensionamento dell'impianto; la sua superficie espressa in metri quadrati ed utile ai fini del calcolo della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche; la distanza da altri impianti e da segnaletica stradale; l'esatta indicazione di tutti i requisiti come previsti all'art. 6 del presente Regolamento;
- d. la descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- e. una dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni derivanti dall'installazione degli impianti pubblicitari, siano essi causabili al suolo, ai sottoservizi ivi posti, a case e/o persone;
- f. l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel piano generale degli impianti e nelle norme statali e/o regionali di riferimento;
- g. un'autocertificazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato in conformità e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento;
- h. una dichiarazione impegnativa per il corretta ripristino finale del suolo pubblico all'atto della futura rimozione dell'impianto;
- i. un'autocertificazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 con la quale si attesti che l'illuminazione dell'insegna rientra nei limiti previsti dalla L.R. 17/2000 e smi;
- l. una planimetria in scala 1:200 debitamente quotata contenente tutte le informazioni utili ad individuare il mezzo pubblicitario. L'elaborato, in modo chiaro ed inequivocabile, dovrà rappresentare nel raggio di almeno 60 metri la sua collocazione, la presenza e la qualificazione di manufatti stradali e di arredo urbano, le distanze da altri impianti pubblicitari, da segnali stradali, da impianti semaforici ecc. **(la planimetria non è richiesta in caso**

di domanda per il posizionamento di singola insegna d'esercizio)

- m.** fotografia a colori in idoneo formato e tale da essere rappresentativa dell'intorno, oltre a disegno riproducente l'impianto da installare con le dimensioni dello stesso ed il suo inserimento nel contesto;
- n.** autocertificazione del titolo di proprietà e dichiarazione del proprietario dell'area e/o dello stabile, resa ai sensi di Legge, che dimostri il rilascio di propria autorizzazione per le installazioni su proprietà privata;
- o.** a semplice comunicazione dell'ufficio preposto, il richiedente dovrà produrre documentazione idonea per la georeferenziazione del mezzo pubblicitario.

2. La documentazione a corredo delle istanze così come la modulistica, potrà essere integrata o modificata con apposita disposizione di servizio emanata dal Responsabile dell'Area da cui dipende l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni ed in particolare, quando lo rendano necessario norme statali, regionali, ad altre norme regolamentari sopravvenute.

3. In caso di documentazioni integrative, se richieste, il procedimento amministrativo rimane sospeso e riprende il suo normale corso dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

4. L'autorizzazione di cartelli e mezzi pubblicitari in genere, **ha validità per un periodo di tre anni** ed è rinnovabile solo dietro presentazione di regolare richiesta; essa deve essere intestata al soggetto richiedente e deve essere rilasciata entro 60gg. dalla presentazione dell'istanza.

5. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'ufficio almeno 60 giorni prima della scadenza, dichiarando, ai sensi dell'at. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (autocertificazioni), che l'impianto stesso è in condizioni di efficienza e sicurezza, non ci sono state modifiche riferite all'impianto e/o allo stato dei luoghi circostanti; ad essa va allegata copia della precedente autorizzazione; il rinnovo avrà decorrenza dalla data di naturale scadenza della precedente autorizzazione; entro 15 giorni dall'ottenimento del rinnovo, il richiedente dovrà procedere alla modifica della targhetta posta sull'impianto adeguando così la nuova data di scadenza.

6. Fermo restando la durata della stessa, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio su un cartello a su un altro mezzo pubblicitario, deve inoltrare preventiva comunicazione all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

7. Non può essere soggetto a rinnovo qualsiasi impianto per il quale sia contemplata la modifica delle superfici tassabili.

8. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere della Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e dell'Ufficio Sportello Unico Edilizia Privata relativamente agli aspetti tecnici e di conformità al Regolamento Edilizio ed alle altre norme in materia urbanistica ed edilizia.

9. È ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ed il cessionario sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione, comunicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il nuovo titolare deve procedere all'aggiornamento della targhetta identificativa apposta sul mezzo pubblicitario, contenente i dati prescritti dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 10 Esclusioni e decadenze

- 1.** L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente Regolamento nei seguenti casi:
 - a.** per targhe al di sotto del formato 25x35, purché si tratti di elementi in metallo pre trattato o altra lega metallica, con finitura liscia a spazzolata, in cristallo temperato, plexiglass o similari;
 - b.** per la pubblicità effettuata a mezzo locandine e manifesti all'interno di uffici, negozi ed esercizi commerciali, fermi restando gli adempimenti per il pagamento delle tasse ed imposte previste per legge;
 - c.** avvisi di compravendita o locazione dell'immobile da affiggere sugli accessi dell'immobile ovvero visibili da vetrine degli uffici di intermediazione immobiliare (sempre che non si alteri il valore minimo consentito dei rapporti aeranti degli infissi "RAI");
 - d.** la pubblicità in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.
- 2.** I mezzi pubblicitari apposti a seguito di formale convenzione con il Comune possono derogare alle distanze contenute nel comma 1 dell'art. 6, eccetto quanto prescritto dalla lettera a).
- 3.** L'autorizzazione si intende decaduta di diritto:
 - a.** se la società titolare non pone in essere l'impianto entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b.** L'autorizzazione si considera automaticamente nulla e sarà quindi data nuova disponibilità dello spazio ad altri titolari di imprese nel caso in cui l'impianto risulti sprovvisto di effettiva pubblicità per un periodo superiore a 60 giorni o l'esposizione pubblicitaria sia inferiore a mesi 12. Nel caso di pubblicità diretta della ditta titolare dell'impianto, il manifesto o comunque il messaggio pubblicitario dovrà sempre utilizzare l'intero spazio a disposizione;
 - c.** l'autorizzazione si considera decaduta nel caso in cui la società intestataria della stessa non provveda al pagamento del canone dovuto in sede di prima installazione; allo stesso modo, l'autorizzazione decade automaticamente se ad ogni successiva scadenza non risulti correttamente corrisposto (se dovuto) il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 11 — Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1.** Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a.** Mettere in atto le necessarie verifiche periodiche al fine di programmare tutti gli interventi manutentivi mirati al mantenimento del buono stato dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in genere, comprese le relative strutture di sostegno e supporto;
 - b.** Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c.** Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d.** In caso di scadenza dell'autorizzazione, il titolare della stessa ha l'obbligo di provvedere entro i successivi 30 giorni alla rimozione dell'impianto ed al ripristino del suolo pubblico. In caso di mancato intervento nei termini, la rimozione sarà eseguita d'Ufficio con addebito delle spese ed ogni altro onere;

- e. in caso di decadenza o revoca per giusta causa dell'autorizzazione, il titolare della stessa ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione alla rimozione dell'impianto ed al ripristino del suolo pubblico. In caso di mancato intervento nei termini, la rimozione sarà operata d'ufficio con addebito delle spese ed ogni altro onere;
 - f. rientra nella fattispecie di cui al precedente comma e) qualsiasi mutamento della viabilità, delle relative pertinenze stradali, compresa la modifica della segnaletica stradale che inducano di fatto alla rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui manti stradali, nonché per la posa di striscioni o stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione delle manifestazioni o dell'evento per il cui svolgimento sono stati autorizzati. Oltre alla rimozione è fatto obbligo di ripristinare il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. L'esposizione non potrà comunque avvenire per un periodo superiore a quella prevista all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 12— Compiti degli uffici comunali

- 1. La verifica della scadenza o della decadenza delle autorizzazioni è effettuata periodicamente dagli uffici competenti.
- 2. La rimozione coattiva della segnaletica pubblicitaria, ove previsto dalla normativa vigente, viene eseguita tramite la Polizia Locale.
- 3. I pareri della Polizia Locale, del SUE (Sportello Unico dell'EDilizia) devono essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla richiesta.
- 4. L'ufficio preposto all'emissione delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento è tenuto a mantenere ed aggiornare un registro delle autorizzazioni rilasciate. Detto registro potrà essere cartaceo o su supporto informatico. Questo strumento sarà organizzato in modo che contenga, in ordine cronologico, l'indicazione della data di presentazione della domanda, la data del rilascio dell'autorizzazione, il nominativo del titolare, la descrizione del cartello a mezzo pubblicitario autorizzato, la data di scadenza e la regolarità di pagamento della tassa di occupazione spazi pubblici.
- 5. Ogni anno gli uffici competenti verificano la decadenza delle autorizzazioni e provvederanno ad emettere diffida di rimozione nei confronti del titolare dell'impianto la cui autorizzazione sia decaduta.

Art. 13 - Pubblicità sui veicoli

- 1. Fatti salvi i veicoli privati recanti marchi e ragioni sociali, su tutto il territorio comunale, è vietata la sosta per oltre 60 minuti di veicoli speciali adibiti a qualsiasi forma di pubblicità.

Art. 14— Sanzioni amministrative

- 1. Sulla base delle norme e delle disposizioni impartite dal presente regolamento ed in ottemperanza delle disposizioni di legge in materia, il Comune, a mezzo del Corpo di Polizia

Locale, é tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti qualsiasi mezzo pubblicitario.

2. Per le violazioni del presente Regolamento, ove non trovi specifica applicazione il D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e Relativo Regolamento di Esecuzione e loro ss.mm.ii, troverà applicazione la L. 689/1981 in relazione all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000”..

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni amministrative il Comune può mettere in atto l'immediato occultamento della pubblicità, in modo che essa sia privata di efficacia.

Art. 15— Entrata in vigore

- 1.** In conformità a quanto stabilita da quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e smi, il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di esecutività della relativa Delibera di approvazione.
- 2.** Con effetto dalla data di sua entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce le norme in precedenza approvate in materia da questa Comune.
- 3.** Le installazioni attualmente in essere dovranno essere rese conformi al Regolamento al momento della prima richiesta di rinnovo di autorizzazione o di primo rinnovo di eventuale convenzione in essere.
- 4.** Qualora fosse posizionato, allo stato attuale, un mezzo pubblicitario senza il rispetto delle prescritte distanze, il mezzo pubblicitario andrà rimosso alla scadenza della autorizzazione o della convenzione in essere.

Art. 16— Norma finale

- 1.** Quanta disciplinato dal presente Regolamento ha carattere di specialità rispetto alle disposizioni impartite dal vigente Codice della Strada e dal Relativo Regolamento di Attuazione poiché é prevista la facoltà dei Comuni di poter disciplinare ulteriormente la materia.